



Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL
MERCATO AGRICOLO DEI
PRODUTTORI LOCALI DELLA
VAL GANDINO A KM ZERO
“Il mercato della Parola”

Approvato con delibera del C.C. n. 27 del 27/07/2016

Sommario

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO	3
ART. 2 - FINALITÀ DEL MERCATO AGRICOLO	3
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL MERCATO AGRICOLO	4
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI AMMESSI	5
ART. 5 – LOCALIZZAZIONE CADENZA E ORARI	6
ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	6
ART.7 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI	8
ART.8 – STRUTTURE E MODALITA’ DI VENDITA	8
ART. 9 - INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE	9
ART. 10 - CANONI E TRIBUTI	10
ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI	10
ART.12 - ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO

1. Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, è istituito un mercato agricolo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del succitato Decreto, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008, stabilisce le modalità di partecipazione al mercato e quelle di vendita ed è finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti.
3. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è soggetta all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
4. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi del lavoro, degli adempimenti in materia fiscale e contabile, delle norme a tutela dei consumatori nonché alla sottoscrizione del presente disciplinare.
5. Il mercato agricolo è denominato: **"Mercato Agricolo dei produttori locali della Val Gandino – KM zero"**. Questo mercato esisteva in antichità ed era chiamato **"Il mercato della Parola"**.

ART. 2 - FINALITÀ DEL MERCATO AGRICOLO

L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:

- a) offrire alla cittadinanza opportunità concrete di sviluppo sostenibile attraverso comunità resilienti che permettano di fornire risposte locali e salvaguardare la sovranità alimentare;
- b) promuovere e valorizzare i prodotti locali della Val Gandino e le attività agro-alimentari tradizionali locali, tutelando quelle iscritte nel registro De.CO. - Gandino
- c) soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- d) favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- e) promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
- f) promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
- g) tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;

- h) promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- i) promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- j) consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- k) favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- l) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- m) promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL MERCATO AGRICOLO

1. Possono concorrere all'assegnazione degli spazi in concessione del mercato agricolo di Gandino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Bergamo.
2. Gli iscritti, ai sensi della Legge Regione n. 7/2000 – D.G.R. n. 20732 del 16.2.2005 e D.Lgs n. 99 del 29.3.2004, e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
3. Che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo fatta eccezione per produttori i cui prodotti non siano reperibili in detto ambito territoriale locale;
 - b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) contribuiscano a promuovere le finalità riportate nell'art. 2 del presente Regolamento;
 - d) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - e) siano iscritti all'I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n 1047, 9.1.1963 n. 9 e 2/8/1990 n. 233 e successive modifiche, oppure ad altre forme previdenziali previste dalle normative vigenti;

- f) Le aziende biologiche conformi alla regolamentazione comunitaria devono essere munite di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
4. Non possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI AMMESSI

1. I prodotti posti in vendita devono provenire prevalentemente dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli e possono essere ottenuti, anche a seguito di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione.
2. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali sia che si tratti di prodotti freschi sia che si tratti di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, a sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs 18.5.2001 n.228.
3. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale e tipici (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
4. Qualora la produzione o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
5. Non è ammessa la vendita di prodotti contenenti OGM, con estensione del presente divieto a tutta la filiera alimentare.
6. E' fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita, animali vivi. Eventuali esposizioni saranno esaminate dagli uffici sentiti gli organismi competenti.
7. Le aziende che pongono in vendita animali macellati o prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.
8. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

ART. 5 – LOCALIZZAZIONE CADENZA E ORARI

1. Il mercato agricolo dei produttori locali della Val Gandino – Km Zero si svolge in piazza Vittorio Veneto con cadenza mensile nel PRIMO MARTEDÌ di ogni mese, per una superficie complessiva di mq 335 ed è costituito da numero 11 posteggi aventi una dimensione di metri 2 x metri 2, per una superficie complessiva di mq 44, e posizionati nell'area sotto i portici dell'edificio ove ha sede il Comune.
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale è riportata nella planimetria allegata al presente regolamento sub lettera "A".
3. Ogni imprenditore agricolo, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, potrà essere titolare di un solo posteggio.
4. Il mercato agricolo si svolgerà, di norma, nella sola fascia mattutina. Le operazioni di vendita si terranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L'accesso all'area non potrà essere antecedente alle ore 7:00 e lo sgombero dell'area non potrà avvenire dopo le ore 14:00.
5. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
6. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
7. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'intera area.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi vengono assegnati in concessione per dieci anni.
2. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo devono far pervenire al Comune, a pena di esclusione, specifica richiesta contenente:
 - a. la ragione sociale con l'indicazione delle generalità del/i richiedente/i;
 - b. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - c. l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
 - d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;
 - e. l'indicazione delle presenze nell'anno ed eventuali ulteriori esigenze (energia elettrica, ecc.);
 - f. la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);

- g. l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
 - h. l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
 - i. la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
 - j. l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - k. l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato;
 - l. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.
3. L'interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- a. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia);
 - b. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.3 comma 5 del presente regolamento;
 - c. l'eventuale possesso della qualifica regionale d'Imprenditore Agricolo Professionale, indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa;
 - d. eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli di priorità che si intendono far valere, indicando gli estremi identificativi;
 - e. estremi dell'eventuale presentazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 228/2001 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute.
4. Inoltre alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - in caso di società, autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 da parte di tutti i soggetti indicati dall'articolo 2 del D.lgs 159/2011;
5. Trattandosi di un mercato locale, con finalità di promozione e valorizzazione di prodotti locali principalmente della Val Gandino, i posteggi vengono dati in concessione tenendo conto del seguente ordine di priorità:
- a. Gli imprenditori, appartenenti alle categorie di cui ai successivi commi b e c, che hanno partecipato con il maggior numero di presenze alla fase di sperimentazione del mercato negli anni 2014 e 2015.
 - b. imprenditori agricoli che vendono prodotti iscritti nel registro De.CO. - Gandino;
 - c. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda e/o le proprie attività (coltivazione, pascolo, trasformazione, ecc.) sul territorio di Gandino;

- d. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda e/o le proprie attività (coltivazione, pascolo, trasformazione, ecc.) in Val Gandino:
 - e. imprenditori agricoli che abbiano la sede della propria azienda in provincia di Bergamo.
 - f. differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta.
6. In caso di decadenza o rinuncia i posti vacanti saranno periodicamente riassegnati sulla base di un nuovo bando

ART.7 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. I posteggi che risultano liberi alle ore 8.00, perché il titolare di posteggio non si è presentato, possono essere temporaneamente assegnati agli agricoltori non concessionari di posteggio in possesso dei previsti requisiti che abbiano fatto domanda al competente ufficio commercio, sulla base di una graduatoria stilata dal suddetto ufficio tenendo conto del numero delle presenze documentate nello stesso mercato agricolo.

ART.8 – STRUTTURE E MODALITA' DI VENDITA

1. Nell'ambito del mercato, sono ammessi solo banchi di vendita.
2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite.
3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.
4. E' consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.
5. La fornitura di energia elettrica è messa a disposizione dall'Ente comunale a fronte di un corrispettivo annuale determinato dalla Giunta Comunale.
6. Gli automezzi potranno essere parcheggiati nelle aree di sosta presenti sul territorio secondo la loro regolamentazione.
7. Gli operatori sono tenuti a:
 - a) mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti ed assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;
 - b) non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;
 - c) non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
 - d) garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei

marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG e DE-CO) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;

- e) fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.
7. Non sono di norma ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato salvo autorizzazioni al solo scopo dimostrativo.
 8. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni presenti nel comune.
 9. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite.

ART. 9 - INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE

1. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti, gli operatori concessionari di posteggio possono organizzare, anche singolarmente, le seguenti iniziative collaterali:
 - a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
 - b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da recare disturbo al pubblico o agli altri operatori;
 - c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Limitatamente a tali occasioni, potrà essere consentita la partecipazione anche di altre categorie di operatori economici (artigiani e commercianti), la cui attività sia legata alle caratteristiche del mercato o dell'iniziativa particolare.
2. Il Comune e gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo, possono organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato, e al di fuori degli spazi riservati agli espositori, principalmente per promuovere i prodotti tipici e quelli a denominazione comunale e sostenere l'attività dei trasformatori locali, ovvero di tutte quelle attività artigianali di trasformazione di materia prima alimentare locale e che promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carnei, trasformati vegetali, gastronomia e produzione di pasta fresca).
3. Sono altresì ammessi al mercato agricolo in spazi individuati ad-hoc e per periodi limitati le realtà no-profit presenti nella provincia bergamasca che abbraccino i principi enunciati dall'ART. 2.

ART. 10 - CANONI E TRIBUTI

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, eserciterà l'attività di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare.
2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria tra i quali i fascicoli SIARL per verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.
4. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3 comporta la decadenza della concessione.
5. La mancata e ingiustificata partecipazione al mercato per più di 4 volte nell'anno solare comporta la decadenza della concessione.
6. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare saranno punite applicando le sanzioni previste dalle relative normative per le violazioni commesse.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della delibera con cui viene adottato.
2. Il primo mercato disciplinato dal presente regolamento sarà quello del mese di Gennaio 2017